P E R

L' Avvocato D. Gioſeppe Greco

C O N T R'

Al R. P. Antonio Amalſetano

N E L L A

Reverendiſ. Curia Arciveſcovile Napoletana.

Vos, obsecro, Judices, ut verbis Adversarii fidem, nec habeatis, nec abrogetis, antequam defensionem quoque nostram totam audiveritis.

Isocrat. in Orat. de permut.

J. M. J.

Ell' anno 1771. paſſando amicizia l' Avvocato D. Giuſeppe Greco col P. Antonio Amalfetano Provinciale allora de' RR. PP. Minimi Franceſcani di queſta Provincia, come il detto P. Amalfetano diede ad intendere al riferito Dot. Greco, che di ſuo danaro avea egli ſpeſo da circa docati 1500. in beneficio de' Monaſteri della Provincia, che ritrovati avea biſognoſi; e ſembrandoli coſa aſſai difficile di rimborſarſergli, facendoli comparire ſuoi, perciò il richieſe ad impreſtargli il nome di ſuo creditore di conſimile ſomma, per indi, terminato il Provincialato, poterſi col nome ſudetto reintegrare de' detti doc. 1500. ſpeſi. Credulo l' Avvocato Greco, condiſceſe alle inchieſte fatteli dal P. Amalfetano. Però, come ſarebbe ſembrata coſa incredibile a chi la ſentiſſe, che tale ſomma ſi aveſſe potuto improntare, ſenza paſſarſi una partita di Banco, e ſi ſarebbe ſenza difficoltà ſcoverto l'arcano; così egli il P. Amalfetano s' induſtriò ave-

avere da Banchi trè fedi di credito di riscontro di differenti tempi, una del Banco dello Spirito Santo de' 23. Agosto dell'anno 1770. in testa di D. Vincenzo Cajangos di doc. 200., che si fece comparire girata dal Dot. D. Giuseppe Greco al P. Amalfetano a complimento di doc. 600., stante gli altri doc. 400. si dissero in contanti pagati. Ed altresì colla data del dì 7. Settembre istess' anno si formò dal P. Amalfetano biglietto di cautela in prò del ridetto Dot. Greco di detta somma di docati 600., con enunciarsi la detta fede di credito.

Altra fede di Credito del Banco di S. Giacomo de' 18. Settembre 1770. di doc. 200. in testa di D. Vincenzo Cavasinno per *altri tanti* fatta apparire girata al Dot. D. Giuseppe Greco, e da questo al P. Amalfetano a complimento di doc. 500., dicendosi gli altri doc. 300. pagati in contanti. E di detta somma coll' epoca del dì 20. Dicembre 1770., formò il P. Amalfetano altro biglietto di cautela di simile somma.

Altra fede di credito dello stesso Banco di S. Giacomo di doc. 200. in testa della Signora D. Teresa Maragnosa, fatta anche comparire girata al detto Dot. Greco per *altri tanti*, e da questo girata a complimento di doc. 400. al P. Amalfetano, dichiarandosi essersi ricevuti i rimanenti docati 200. in contanti. E colla data del dì 9. Luglio 1771. con altro biglietto, si constituì debitore egli il P. Amalfitano, non solamente delli doc. 400., ma eziandio rinovò l' obbligazione degli altri docati

1100.

1100. fatti comparire ricevuti come sopra, che *in unum* faceano la somma di doc. 1500. (1); però tutte tre le girate, colli biglietti furono fatte in un medesimo tempo.

Disposte in tale maniera le cose, ed avendo il P. Amalfetano terminata la carica di Provinciale, ebbe premura di ricuperare dalla Provincia i menzionati doc. 1500., per cui in nome del riferito Dot. Greco si comparve nella Curia Arcivescovile di questa Capitale, e si domandò astringere la Provincia al pagamento delli doc. 1500., come colei che in suo prò, il danaro erasi speso dal Provinciale Amalfetano. Onde in detta Curia varj atti furono fatti; ma rimasero in termini di doversi fare relazione alla M. del Rè, per li ricorsi umiliati contro del P. Amalfetano dalla Religione. E ciò fù, perche sendosi portato in Visita il P. Generale per l'elezione del nuovo Provinciale, entrò costui in cognizione delle mancanze, e delle frodi dal P. Amalfetano commesse a danno della Provincia, per proprio profitto. Ed andiedero tant' oltre le cose, che ne rimase il P. Amalfetano privato con due altri Padri, non solo della voce *attiva, e passiva*, ma eziandio di tutti gli onori di Esprovinciale, e situato fu nel Convento di S. Francesco di Paula, fuori porta Capuana (2). Ed oggi tale causa pende tuttavia nella R. Camera di S. Chiara. Le

(1) *Fol.* 4. 5.
(2) *Fol.* 65.

Le angustie nelle quali si vide egli il P. Amalfetano, e le amarezze, che se li faceano soffrire dal P. Generale, e dagli altri zelanti individui della Religione, gli agitarono lo spirito in modo, che si dispose alla difesa per potere smascherarsi da'carichi addossatili. Ma per ciò fare, com' era egli sprovisto di danaro, pensò procurarlo per via di cabale, ed artificj. Ed eccolo. Era in piè ancora l'amicizia tra lui, e 'l detto Dot. Greco. Cercò dunque profittare della medesima, ed indusse il Dot. Greco a fare, che li domandasse danaro ad imprestito in tempo, che i fratelli suoi si sarebbero portati in questa Capitale, e dimoravano con lui. In fatti esso Dot. D. Giuseppe Greco nel tempo, che i menzionati fratelli si portavano in questa Capitale, era avvisato dal P. Amalfetano, perche li facesse de' biglietti, chiedendoli danaro; mentre egli nel ricevergli, esagerando le obbligazioni, che le professava, da fratelli suoi sotto tale maschera, si avrebbe fatto dare il danaro richiesto; e così li sarebbe riuscito procacciare denaro per riparare a suoi malanni, che li sovrastavano; e così per due, o tre volte dal Dot. Greco aderendosi a tale brama, innocente per altro, furono fatti tali biglietti.

Non vedendo in progresso di tempo, i fratelli del P. Amalfetano la restituzione del danaro, si misero in sospetto; onde, più non gli riuscì avere altre somme. In quale stato, egli il P. Amalfetano vedendosi, ricorse ad altro sotterfugio, ed insistette presso il Dottor Greco, in

no-

nome di chi erasi finto l'imprestito, di far comparire a suo beneficio formata polizza di doc.420. (quanti forse ne avea dalli fratelli ricevuti) perche con quella gli avesse potuto sincerare, e fare comparire effettivamente succeduto l'impronto. Sembrò al detto Dot. D.Giuseppe Greco tal'atto essere un piacere da potersi fare,per compiacere ad un amico costituito in angustie, ed in amarezze, anzi decaduto dagli onori della Religione, e da non recargli pregiudizio; onde formò tale polizza della somma di doc. 420. pagabili a doc.20. in ogni semestre, fin' alla totale estinzione, e fradditanto senza interesse; e nel formarla si disse, per *tanti in più volte improntati* dal P. Amalfetano. Anzi per renderla più credibile, si figurò il caso, che se mai il P. Amalfetano si avesse dovuto secularizzare, dovea il Dot.Greco della rimanente somma, che non si sarebbe trovata soddisfatta,farne la soddisfazione fra *un' altr' anno in due tanne* (1). Spiegò non però per sua cautela, egli il Dot.Greco al Notaro D. Onofrio Mallozzi, chi la polizza distese, che quella *era finta, e simolata, e si facea per alcuni fini privati*; e che egli non avea ricevuto danaro di sorte alcuna, e ne incaricò il Notaro medesimo, chi era di sua confidenza, di fare sottoscrivere i testimonj, senzacche numerazione di danaro vi fosse intervenuta, come si rileva dalla de-

(1) *Fol.* 24.

deposizione del detto Notaro, e de' due testimonj esaminati sopra l'articolo 7.

Nel mese di Maggio 1775. (quattordici mesi dopo dal dì della polizza) il Dot. D. Giuseppe Greco pensando alle cose, che poteano avvenire colla morte, o sua, o del P. Amalfetano, ne richiese perciò la restituzione della polizza. E come il P. Amalfetano il persuase di non dover dubitare di sua amicizia, e che la polizza sudetta li serviva per abilitarsi a ritrovare danaro ad impresfito, per sostenere la lite nella R. Camera di S. Chiara, onde non li diede altra premura, ammaliato dalla melliflua loquela di esso Padre. Anzi a capo di qualche tempo il richiese, per renderla più credibile, di formargli una partita di Banco, offerendogli a tal' effetto docati *venti*, colla quale comparisse qualche pagamento, e gli esibì egli medesimo il borrone tutto di suo carattere, che si è esibito negli atti, col quale si volea, che il Dot. Greco gli avesse pagati doc. 20. in conto delli doc. 420., che in virtù della riferita polizza li dovea, e fossero stati per lo primo semestre. Il Dot. Greco si ritenne tal borrone, e non volle condiscendervi. Ma le insistenze di esso P. Amalfetano, che si vedea angustiato, e si facea vedere infelice, e perduto, furono tali, e tante, che non riuscitoli avere la partita, l'indusse a notarvi indorso di detta polizza, sotto il dì 14. Maggio 1775., *in conto ricevuti doc. 20.*

Stiede così la faccenda fin' al mese di Dicembre istess

anno

anno 1775., quando egli il Dot.D. Giuseppe Greco seppe, che 'l P. Amalfetano nelle angustie, nelle quali ritrovavasi, procurava contrarre debiti con altri sulla finta polizza, e cercava girarla; perciò per togliersi da qualche inquietitudine, pensò premurarlo per la restituzione, altrimenti si sarebbe incamminato. Non vedendo adunque la restituzione, con istanza sotto il dì 5. Gennaro 1776. comparve nella Curia Arcivescovile, e deducendo la simulazione della polizza, oppose l' eccezione *non numeratæ pecuniæ*, e domandò astringersi il P. Amalfetano all' esibizione di quella. E perchè non si fosse creduto gavillosa la prevenzione, come dal dì della polizza, non erano maturati altri, che *trè semestri*, fece il deposito di doc. 40., oltre i docati 20., che apparivano notati.

Notificato il P. Amalfetano sull' enunciata istanza, credendo di potersi togliere di mezzo di tale causa, pensò girare, come fece, la polizza al Dot. Fisico D. Giuseppe Palatucci (1), e fece comparire la girata essersi fatta sin dal dì 5. Novembre 1775. Ed in tale maniera, e dopo avere tentato di convenire il Dot. Greco dinnanzi il Reg. fù Sig. Principe di Marsico, nel nome sudetto, si comparve nel mese di Febrajo 1776. nella G. C. della Vicaria, e si domandò la verificazione colle lettere esecutoriali, tacendosi la prevenzione fatta nella Curia Arcives-

(1) *Fol.* 24. *a.* 1.

covile, ed il deposito delle tanne maturate. Ebbe effetto il passo; poichè sott' il dì 9. Febbrajo 1776. fu spedito l'esecutorio. Ma fattosi l'*ostendatur per sex dies*, e notificatosi al Dot. Greco, ricorse costui nella G. C., ed esponendo quanto era accaduto, fu l'esecutorio sospeso, attento il deposito fatto nella Curia Arcivescovile, che di consenso di esso Dot. Greco poi passò *penes acta* di essa G. C. (1).

Sospese in tale maniera le lettere esecutoriali, non trascurò il Dot. Greco il prosieguo della causa nella Curia Arcivescovile, ove *ser. serv.* fù impartito il termine, nel quale lungi di avere provata il P. Amalfetano *l'effettiva numerazione*, come si conveniva, per escluderne l'eccezione opposta *non numeratæ pecuniæ*, apparisce provato però per parte del Dot. Greco, che quanto per effetto di amicizia fù fatto, e trattato tra lui, ed il P. Amalfetano, tutto fù finto, e simulato. Fù finto, e simulato l'imprestito fatto apparire de' doc. 1500. colle fedi di credito, e con li biglietti fatti. Fù finta, e simulata la polizza delli doc. 420. Fù finta, e simulata l'annotazione delli doc. 20. in dorso, poichè se vera fosse stata, nel dì 14. Maggio 1775., non docati *venti* doveano notarsi, ma *quaranta*, giacchè *due semestri* erano in quel tempo maturati, e ne correva il terzo. Anzi non avreb-

(1) *Fol.* 10. *e f.* 26. *e* 27. *a. t.*

rebbe potuto il Dot. Greco ricusare di fare il pagamento, come richiedea egli il P. Amalfetano colla partita di Banco, che si ritenne, per non rendere verificabile, e credibile la menzionata polizza, con un solenne pagamento, e 'l compiacque soltanto di quella sola notata, lusingato dalle premure dateli, e dall'amicizia, nella quale col P. Amalfetano era il Dot. Greco. Nè si è inteso ancora, che il creditore dovea insinuare al debitore il modo sollenne del pagamento, quando avrebbe dovuto pensare il debitore di farlo con cautela. Cresce altresì l'argomento della simulazione, ed è, che il P. Amalfetano, per isfuggire la vista del Dot. Greco, che domandato ne avea la restituzione, girò la polizza al Dot. Palatucci, chi improntandone il nome, ottenne la spedizione delle lettere esecutoriali poi sospese col deposito; ma ordinatasi la liberazione a beneficio del Dot. Palatucci, non curò costui ritirarsi il danaro, perche già sapea, di averne egli al P. Amalfetani improntato il nome solamente, e volle essere più cauto, che il Dot. Greco non fù. Sono tutti questi argomenti, che nascono da fatti nommeno antecedenti, che concomitanti, e susseguenti la polizza, che la rendono incredibile, perche in verità fu finta, e simulata; e con ciò di niun' effetto, e vigore, motivo per cui calza bene l'eccezione *non numeratæ pecuniæ* alla medesima opposta, per effetto dell' intervenuta simulazione.

In questi estremi è la causa presente, che oggi de-

ve decidersi dalla Reverendissima Congregazione; ove spera il Dot. Greco essere rilevato dalla strana pretenzione del P. Amalfetano immemore de' beneficj ricevuti da esso Dot. Greco, nelle critiche circostanze, nelle quali si ritrovava perseguitato dalla Religione, e decaduto dagli onori della medesima per i suoi mali portamenti, perche dopo avere usata della buona fede verso un Padre graduato allora, *per frode, e mala fede* del medesimo, non rimanesse interessato.

Sarebbe stata bastante al Dot. Greco in esclusione della pretenzione del P. Amalfetano, chi non si sa con qual carattere sia in giudizio, la sola opposizione della *carenza dell' azione* per aver egli girata la polizza al Dot. Palatucci, chi ne ottenne le lettere esecutoriali, e con ciò non dovea essere in scena egli, ma il giratario; pure il Dot. Greco, oltre della sudetta eccezione, che formalmente oppose, ha avuto tutta la premura per suo decoro, dimostrare la polizza *finta, e simulata*, e da non produrre effetto alcuno in suo danno.

La simulazione venendo deffinita dal Volfio §. 349. nel suo dritto naturale *dissensus actionis externæ ab interna*; onde non contenendo in se nè *volontà*, nè *consenso*, che concorrere debbono determinatamente ne' contratti, perciò i contratti *simulati*, e *finti* non producono azione alcuna. A qual' oggetto abbiamo un' intero titolo nel Codice: *plus valere quod agitur, quam quod simulatè concipitur*. Sù del qual titolo il Principe de' Commentatori del

del dritto, il dottiſſimo Cujaccio ci ammaeſtra; che la ſimulazione non può giammai per l' intrinſeca forza, che in ſe ha la verità, avvalorare tal contratto, ancorche accompagnato veniſſe da ſcrittura: *Rerum veritas*, ſono le ſue parole, *ſcripturis obſcurari non poteſt; hæc eſt ſententia hujus tituli; ut igitur per ſe rerum veritas conſtat ſine ſcriptura, ita non poteſt labefactari ſcriptura ſimulata: Plus enim valet veritas, quam ſimulatio, nec plus quicquam tribuitur ſcripturæ, quam rerum veritas concedat*. E nell' iſteſſo luogo rimette all' arbitrio del Giudice l' eſaminare gli argomenti, e le concetture, che condurre poſſono alla dimoſtrazione della *ſimulazione*; ſiccome il rafferma ne' ſuoi Paratitoli del Codice nel cennato titolo. Ce ne fa teſtimonianza di tale verità eziandio il Fabro nel ſuo Codice *lib. 4. tit. 36. def. 4. n. 2.*

E perche s' intendeſſe migliore la *ſimulazione*, in cui ſiamo, giova notare quelche ne ſcrive il Cardinal Mantica nel *lib. 13. tit. 35. de tac., & ambig. convent. n. 1. 2. e 3.*, ove diſtinguendo trè caſi, ne' quali la *ſimulazione* ſuole praticarſi, viene a deſcriverne la terza ſpecie, che fa al noſtro propoſito, cioè quando *hoc agitur ut contractus ſit fictus, & immaginarius. Et hæc tertia*, ſono le proprie eſpreſſioni, *ſpecies verè, & propriè dicitur ſimulatio, quando quis fingit, & verè nihil agit, quod plerumque fieri ſolet ad bonorum defenſionem, vel aliam ob cauſſam; & cum hujuſmodi contractus conſenſu deficiat, dicitur depictus,*

ſeu

seu coloratus, quia extrinsecus aliquis apparet, sed intrinsecus non habet substantiam. Dopo aver descritta la *simulazione*, passa il lodato Autore nel n. 9. ad istruirci in ordine alla pruova. E perche servissimo alla verità, ne rapportaremo le parole: *Sed cùm de simulatione agitur, probatio ex coniecturis recipitur, quia difficillima est, L. non omnis §. a barbaris ff. de re militari, Rom. cons. 102. num. 4. v. quoad secundum, & hæc probatio conjecturalis sufficit, Ludov. Bologn. cons. 25. n. 1. & seq. Dec. cons. 36. n. 5. & seq. cons. 123. vers. nam simulatio, & cons. 587. nu. 1. & infra Paul. de Montepico in L. post contractum n. 12. vers. secunda conclusio ff. de don. qui loquitur etiam de præsumptione fraudis, & HOC PUTAT ESSE NOTANDUM, ET MEMORIA RETINENDUM . . . . Amplius dico, quod simulatio ex levibus etiam conjecturis probatur, Paul. Castr. cons. 109. col. 2. circa principium lib. 2.* Ed altresì non è da tralasciarsi Antonio Perezio, il quale su 'l titolo 22. del 4. lib. del Codice, anch' egli scrisse, che gli argomenti della *simulazione* devono tirarsi dalle congetture, e dalle presunzioni, che precedettero il contratto, che si vuole simulato. E dell' istessa maniera ne scrisse ancora Giuseppe Mascardi *concl.* 447. *de prob.* La ragione però, che tale pruova bastare possa, e debba in dimostrazione della simulazione, con chiarezza ce la somministra il testè citato Fabro, oltre del notato luogo, nel *tit.* 14. *lib.* 4. *Codic. def.* 60. *n.* 2. *Simulatio non potest probari nisi per conjecturas, quia consistit IN ANIMO, ut tra-*

ctant

stant Doctores in d. §. supervacuum , & in l. 1. C. plus valere &c. Capz. p. 2. l. 1. d. 2. Anzi nel fine della definizione sostiene, che 'l sistema da tenersi dal Giudice nel conoscere della simulazione deve essere relativo alla varietà de' *luoghi*, de' *tempi*, e *delle persone*, che somministrare possano chiari argomenti, donde la simulazione si possa dedurre, e che così il Senato mai sempre erasi regolato nelle cognizioni delle cause di tale natura prese ad esaminare, e decidere. Di qual sentimento fu eziandio il Card. de Luca *disc.77. n.4 de cred.* fondandosi molto per la *simulazione* di un contratto, che si propose a dimostrare, sopra l'*inverisimilitudine*, che vi concorreva, e nel *n.12.* proseguì il medesimo a dire: *In hac autem simulationis materia certa, & determinata regula dari non potest, quamvis DD. nimium se involvere videantur, ut potè in quæstione facti potius, quam juris, ex facti qualitate, ac singulorum casuum circumstantiis regulanda, præsertim a jam dicta verisimilitudinis, vel inverisimilitudinis cum supradicta distinctione praexistentis causæ simulandi, quæ potissimum attendenda est pro faciliori probatione, prudentis Judicis arbitrio, ideoque extraneum est doctrinas, ac decisiones de uno casu agentes, omnibus indefinitè applicare.*

E perche si aggiungesse lume a tale verità, non sarà fuori di proposito notare quelche si raccoglie dalla Rota Romana nelle sue decisioni profferite in casi somiglianti per la pruova, che si stimò sufficiente, e bastante in sostenere la simulazione, ed in dichiarare il contratto finto, e simulato.

Nella

Nella *decis.* 741. *p.* 3. *rec.* *n.* 6. si legge : *Quod ad probandam simulationem, verosimiliter leves conjecturæ sufficiunt, maximè cum simulatio versetur circa ea quæ secreto solent fieri*, e nella *decis.* 161. *p.* 5. *recent.* *n.* 16. : *Satis remanet probata simulatio, cum ad hunc effectum leves conjecturæ admittantur*, e nella *decis.* 179. *nu.* 13. *p.* 4. *tom.* 2. : *Nec necesse est, quod plurimum urgeant, sed etiam leves sufficere*. Onde è cosa inalterabile, ed incontrovertibile, che per provarsi la simulazione sia bastante la pruova congetturale. E tra le congetture, onde tali argomenti tirare si debbano, enumera il Ciriaco *controv. for. cap.* 252. *n.* 1. il doversi riflettere, *se tempore* della formazione della scrittura, colla quale il contratto rimase conchiuso, non vi sia intervenuta la numerazione del danaro. Ed altresì sarà fortissima congettura, ed urgentissima presunzione in sostegno della *simulazione*, che si oppone, se li *contraenti soliti fuerint contractus simulatos peragere*, *Masc. de probat. concl.* 445. *n.* 5. *Farinac. de fals. & simulat. qu.* 162. *nu.* 169. *Leotard. de usuris q.* 9. *n.* 9., oltre la sufficienza delle altre congetture, che si ricavano dalle rapportate dottrine, e saranno da noi nel prosieguo di questa Scrittura rilevate, e palesate in dimostrazione della verità, e della ragione del Dot. Greco.

Premesse tali nozioni, che come tanti canoni di legge debbano attendersi, ecco gli argomenti, che producono alla chiara dimostrazione, che la polizza formata

mata dall'Avvocato D.Giuseppe Greco in prò del P. Amalfetano *fu finta, e simulata*; e per meglio dire, servendoci del linguaggio legale, fù formata *dicis causa*, perche egli il P. Amalfetano avesse avuto colla medesima, campo, e maniera di tirare denaro da'suoi fratelli, su 'l finto, ma apparente, credito, che dicea avere contro del Dot.Greco. Tra 'l Greco, e 'l P. Amalfetano nel cadere del Provincialato suo, vi fù il fittizio imprestito di docati 1500., il quale per rendersi credibile, oltre de' biglietti privati formati, vi furono adoperate le fedi di credito di riscontro: Nel tempo, che fu formata la detta polizza, costa chiaramente colle pruove fatte nel termine, che non vi fù numerazione di denaro, nè il Notaro, che la distese, vide la persona del P. Amalfetano; anzi i testimonj non videro, nè il creditore finto, nè il Dot.Greco in tempo, che la sottoscrissero. Ed altresì dalla deposizione dell' istesso Notaro si rileva, ch' egli il Dot. Greco nell' avergli ordinata la formazione della polizza li disse, che quella non *dovea servire ad altro, che per alcuni privati fini tra lui, e 'l P. Amalfetano; e che perciò non vi abbisognava nè numerazione effettiva di denaro, nè per Banco; e che si fosse detto per tanti in più, e più volte graziosamente improntati* (1): Che il Dot. Greco a capo di mesi *quattordici*, non volle compiacere al P.

C Amal-

(1) *art.* 7. *f.* 48. *a t.*

Amalfetano , per rendere credibile la polizza sudetta , di farli lo pagamento del primo semestre per partita di Banco , a tenore del borrone , che egli medesimo gli avea di suo carattere portato ; e soltanto a capo di giorni , dopo maturati ben due semestri , il compiacque di notargli à conto *docati venti* , per togliersi le seccature li facea per riparare colli fratelli . Donde ne nasce , e deriva l' *inverisimilitudine* ancora , che se mai vera stata fosse la polizza , non si doveano notare docati *venti* , ma docati *quaranta* , servata la forma della convenuta finta soddisfazione . Oltrediche se fosse stata vera la polizza , e non simulata , non avrebbe dovuto il P. Amalfetano brigarsi di somministrare al Dot. Greco debitore , una formola sollenne di pagamento , e quella ricusarsi ; ed avrebbe dovuto offendersi , corrivarsi , e mettersi in guardia contro del Dot. Greco , anzi dubitarne dell' intenzione del medesimo , e con ciò astringerlo alla soddisfazione delli *due semestri* maturati in tempo , che ne correa il terzo . Influisce anche alla dimonstrazione della simulazione della sudetta polizza, l'avere il P. Amalfetano cercato istruire i testimonj, che esaminar si doveano ad istanza del Dot. Greco nel termine impartito , come costa sull' artic. 20. colla deposizione di Notar *Onofrio Mallozzi* , e colla deposizione di Not. *Camillo Lauritano* . E dalla deposizione di costui si rileva , che il P. Amalfetano minacciò al Notar Mallozzi di farli una querela criminale . Ed altresì

tresì avendo il P. Amalfetano girata la polizza al Dot. Palatucci, ed a beneficio di costui, ordinatasene dalla G. C. la liberazione delli semestri depositati, coll' obbligo di restituirli visto l' esito del giudizio presente, non si curò la liberazione. Donde ne nasce, che l' operato tra 'l P. Amalfetano, e'l Palatucci, anche fù simulato, e fittizio. Simulazioni troppo connaturali, proprie, e privative del P. Amalfetano, per proprio suo vantaggio, come si è veduto, ed osservato.

Ne tralasciar devesi un'altra riflessione, cioè che un Frate non potea, nè dovea tenere in tempo delle sue angustie, e delle gravi persecuzioni soffriva nella Religione, la considerevole somma di doc. 420., oltre altre ingenti, che ei vanta, giacche tali presunzioni fanno arguire essere il contratto *simulato*, *Salgad. post Laber. credit. decis.* 22. *n.* 6. Riflessione, che si è cercata dileguare colla spiritosa risposta data, di essersi *rilasciata la disciplina Monastica*, abusandosi anche del sentimento del *Tommasino* inapplicabile al caso. Perciò sarebbe cosa necessaria, che egli il P. Amalfetano si compiacesse leggere la determinazione del Concilio Lateranese nel *cap. II.* ẋ *de statu Monachorum* per ricredersi da tal' errore; come pure il celebre Wan-Espen *p.* 1. *tit.* 29. *de voto paupertatis* per comprendere quanto sia abusiva per i Frati, la riserba de' vitalizj in usi particolari, e proprj, dovendo quelli convertirsi in beneficio delle Communità, per conservarsi almeno così in apparenza, l' istituto Mo-

nastico . E quando mai l'avesse tenuta , è cosa incredibile ; che dovea improntarla al Dot. Greco persona non bisognosa , anzi benestante , e che vive con ogni commodità, e lustro, e con pagarsi a bocconi , cioè a doc. 20. in ogni semestre, *graziosamente* , *e senza interesse* , ed aspettarsi in tale maniera la totale soddisfazione , per lo spazio di *anni dieci* , *e mesi sei* , senza cautelarsi con partita di Banco , almeno di picciola somma a complimento delli doc. 420., ed erasi in Napoli, ove tuttogiorno così usasi . Siamo per dire , che'l volersi credere vera l'enunciata polizza , sarebbe l'istesso , che rinunciare alla ragione comune, per le inverisimilitudini , che l'accompagnano : *Ejusdem classis* al proposito nostro , ne scrisse il Mascardi *concl.* 440. *n.*9. parlando del contratto simulato , *& illud probari recte posse contractum simulatum per argumentum sumptum a non verisimili, ut testatur Dec. cons.* 644. *n.* 6. , *atque Crav. cons.* 156. *num.*9. , *& Castr. cons.* 58. *Visis his quæ superius , quia quod non est verisimile , quædam falsitatis imago est , ut dicit Baldus in l.* 1. *C. de serv. fug.* , *facit tex. in cap. quia verisimile , quod metus causa , & l. obligatione generali ff. de pign.* ; *& ita in simili casu simulationis a verisimili argumentarunt Anch. cons.* 257. *& Decius cons.* 644. *n.* 6.

Se dunque dalli sopradetti fatti, ne risultano chiaramente le dimostrazioni della simulazione della polizza dal Dot.Greco *dicis causa FORMATA* , in beneficio del P.Amalfetano, per abilitarlo nelle sue an-

gustie ,

gustie, e per non renderlo, com'egli dicea, discreditato presso li suoi fratelli, dalli quali avea ricevuto il danaro ad impreßtito sotto il nome del Dot. Greco; e derivando dalle regole legali sopra rapportate, che gli atti *simulati* non producono obbligazione, come destituti *di consenso, e volontà*, onde non partoriscono azione alcuna, essendo la simulazione, in senso anche del Fabro *lib. 4. tit. 22. Cod. definit. 2. n. 2.*, oltre della sopradetta descrizione, una finzione di far comparire vero quelche tale non è: *Simulatio enim est, non cum id non fit, quod fieri dicitur, sed cum fit alio animo, quam quo fieri dicatur*; e con ragione avveduta l'isteſſo Autore nel *lib. 6. tit. 6. def. 5. n. 9.* passò a dire: *Simulata pro infectis haberi l. si ex pretio 6. C. si certum petatur*, e per necessaria consequenza adunque, della polizza sudetta, dalla Rev. Congregazione non se ne deve avere conto alcuno, perche *simulata, e finta*, e con ciò priva di effetto.

Disbrigatici dalle cennate dimostrazioni, ci resta a rispondere ad alcuni argomenti prodotti dal P. Amalfetano, fissandosi egli soltanto sulla nuda eccezione della *non numerata pecunia*, mettendo in non cale l'eccezione della *simulazione* chiaramente, ed espressamente nell'istanza della prevenzione prodotta, per così argomentare a suo modo, anche con troncare le *parole* dalli testi, per applicarli in suo prò. Attentato, che ne dimostra la sua mala fede, e la non buona sua indole in un affare serio, forse credeasi di *simulare* anche

che

che polizze in frode della Religione, e de' privati ancora.

Egli il P. Amalfetano si fissa, per formare i suoi proposti argomenti, alcuni fatti a suo modo, come tanti dati, siccome abbiamo osservato dalla sua stampata allegazione casu venutaci nelle mani; cioè: che 'l credito delli duc. 420. nasca da scrittura pubblica, cioè dalla polizza bancale: che 'l debito del Dot. Greco non nacque colla polizza, ma da prestanze antecedenti: che la soddisfazione fu convenuta a ducati 20. in ogni semestre; e che *secolarizzandosi* egli il P. Amalfetano, rimase abbreviata la dilazione, e dovea il Dot. Greco subito fare la soddisfazione: che nel dì 5. Novembre 1775. la polizza fù in Vicaria verificata ad istanza di D. Giuseppe Palatucci giratario: che a dì 11. Gennaro 1776., il Dot. Greco ne propose l'eccezione nella Curia Arcivescovile. Da quali fatti ne tira egli le consequenze, che avendo il Dot. Greco pagata porzione del debito, cioè *ducati venti* in conto, non puote giovarsi dell' eccezione *non numeratæ pecuniæ* avverso della polizza, secondo il disposto della *l.* 4. C. *de non num. pecun.*: *cum fidem cautionis agnoscens, etiam solutionem portionis debiti, vel usurarum feceris, intelligis, te de non numerata pecunia, nimium tarde querelam deferre*. Come pure, che contenendo la polizza, non già presente prestanza, ma antecedente, che si confessa ricevuta, non puotesi contro della polizza sudetta, far uso della cennata eccezione, giusta la *l. generaliter* sotto l'istesso tit.. Ed

al-

altresì, che 'l Dot. Greco non puote avvalersi della deposizione del Notar *Onofrio Mallozzi*, come *domestico*, perchè Notajo di sua casa, *l.* 3. *C. de testibus*. Questi sono li fatti, e gli argomenti, de' quali fa pompa il P. Amalfitano.

Primacchè entrassimo a rispondere, fa mestieri dilucidare alcuni fatti dal P. Amalfetano con infedeltà premessi; cioè, che nella polizza, nel caso della secolarizzazione non fu convenuta la *sollecita restituzione* com' egli dice, ma fra *un' anno in due tanne* per rendersi credibile, come sopra si è detto: Che la verificazione della polizza non fu fatta nel dì 5. Novembre 1775. com' egli asserisce, ma dopo la prevenzione prodotta dal Dot. Greco nella R. Curia Arcivescovile, cioè a 9. Febraro 1776. (1); e dopo notificata la prevenzione, fu fatta la girata al D. Giuseppe Palatucci, facendosi con *antedata* comparire fatta nel dì 5. Novembre 1775. fraudolentemente. Eccoci dunque alle risposte.

Dal fatto sopradetto cercato piantarsi dal P. Amalfetano, che 'l credito suo nascesse da *scrittura pubblica*, non capiamo cosa se ne abbia voluto dedurre. Se si abbia voluto intendere, che la polizza, come scrittura pubblica non fosse soggetta all' eccezione *della simulazione*, e per conseguenza alla non *numerata pecunia*, sarebbe tal pensiere un grossolano errore, giacchè ogni scrittura, *nulla excepta*, è a

(1) *Fol.* 25.

è a tali eccezioni soggetta, *Brunem.* sulla *l. 5. C. de non num. pec.*, *Novar. p. 2. q. for. 19. Gizz. ad Capyc. decis. 3. num. 4. Sanfelic. decis. 152. lib. 2. Morad. prax. cap. 9. n. 9. e 15.*, siccome sono di accordo tutti li Pratici recenti su tal punto. Sicche rimane tal fatto senz' applicazione.

In ordine al dedotto di non contenere la polizza controvertita imprestito presente, *ma prestanze antecedenti*, e con ciò non acciaccabile dell' eccezione non *numeratæ pecuniæ* secondo il disposto della citata *l. generaliter*, non calza bene la disposizione della sudetta *l.* coll' assunto, non ostantecche ne avess' egli il P. Amalfetano troncate le parole intermezze, per cui dovrebbe essere soggetto al disposto della *l. Cornelia de falsis*, per emendarsi dall' attentato commesso dolosamente, e punibile. Perche dunque s' intendesse bene ciocche assumiamo, eccone le intere parole della *l.*: *Generaliter sancimus, ut si quid scriptis cautum fuerit, pro quibuscunque pecuniis ex ANTECEDENTI CAUSA descendentibus, eamque causam SPECIALITER* (parola troncata dal P. Amalfetano, perche non troppo li piaceva) *PROMISSOR EDISSERIT, non jam ei licentia sit, Causæ probationem stipulatorem exigere, cum suis confessionibus acquiescere debeat: Nisi certe ipse e contrario, per apertissima rerum argumenta scriptis inserta, religionem judicis possit instruere, quod in alium quemque modum, & non in eum, quem cautio perbibet, negotium subsecutum sit. Nimis enim indignum esse judi-*

dicimus, *quod sua quisque voce* DILUCIDE (altra parola troncata) *protestatus est*, *id in eumdem casum infirmare*, *testimonioque proprio resistere*. Questa è la legge. A nostro credere non ha, che fare la medesima col caso, in cui siamo, ancorche fossimo ne' termini di nuda eccezione *non numeratæ pecuniæ*, e non già di *simulazione*, che è la principale. Il disposto della legge è, che se, p. e., Tizio si costituisce debitore di Mevio di certa somma, che si dice dovuta *ex causa empti*, *legati &c.*, con scrittura, e *specialiter* se ne descrive la causa; se mai il debitore si opponesse, attacando la verità della cagione del debito confessata nella scrittura, volle l'Imperadore Giustino, che non fosse obbligato il creditore a dimostrarla vera, essendo contento, che soltanto si esprimesse per produrre l'obbligazione, e l'azione. Però diede la libertà al debitore, volendosi, di dimostrare la *causa* non vera con quelle parole: *Nisi certè è contrario per apertissima argumenta scriptis inserta, religionem judicis possit instruere*, *quod in alium quemque modum*, *&* *non in eum quem cautio perhibet*, *negotium subsecutum sit*; giacche si stimò essere cosa indegna di venirsi contra la propria confessione *dilucidè* fatta. Il caso nostro è diverso assai. Vuole il P. Amalfetano, che'l Dot. Grecó avendo detto nella polizza: *per tanti in piu volte improntati*, *e dati ad imprestito graziosamente*, avesse confessata la *causa* del debito, onde applicabile al caso il testo citato; ma *s'inganna*. Se si volesse estendere

dere al *mutuo* la *l. generaliter* ne sorgerebbe la frode alla legge istessa; poicche *eadem facilitate*, che uno s'induce a formare la polizza, *sub spe futuræ numerationis*, s'indurrebbe a confessare le prestanze antecedenti, per così evitarsi l'eccezione *non numeratæ pecuniæ*, dalla legge accordata in favore de debitori, per punire la malizia de Creditori, e dovrebbesi togliere all'intutto il tit. del Cod. *de non num. pecun.* perche inutile. Della legge *generaliter* il fine si fu, che espressata la causa *specialiter*, non fosse nell'obbligo più il creditore giustificarla con altra *pruova estrinseca*, giacche l'espressione fattane *stando* in pro del creditore, rende la scrittura efficace a produrre l'azione, che non sarebbe *se causa* non vi fosse espressata nella scrittura, e con ciò trasfonde la legge medesima il peso al debitore di provare *non vera la causa* dedotta *per apertissima argumenta*, e rendere così inutile il credito, perche senza causa, giusta il disposto di Ulpiano nella *l. 2. §. circa ff. de doli mali except.* Tal' è l'intelligenza, che ci somministra la Glossa spiegando le parole *eamque causam* del testo: *Eamque, scilicet venditionis, vel etiam ex maleficio, ut dixi, ut sit alia quam MUTUI, quia tunc biennium expectaretur*; e del pari ci viene contestata ben' anche dal *Donell. tit. 30. lib. 4. Cod. de non numer. pec.* All'incontro per lo *mutuo*, com'è noto opponendosi l'eccezione *non numeratæ pecuniæ* fra 'l tempo legittimo, non produce effetto la scrittura, se'l Creditore non averà giustificata l'effettiva nume-

me-

merazione essere seguita.

Vogliamo essere non però condiscendenti col P. Amalfetano (restituendosi al testo le troncate parole *specialiter, & dilucide*) coll'estendere la disposizione della *l. generaliter* al fatto della polizza nostra *finta, e simulata*, avverso della quale, dice il P. Amalfetano, non potere giovarsi il Dot. Greco della prodotta eccezione, e la vogliamo fingere discompagnata dalla *simulazione* opposta, pure li domandiamo, cosa avrebbero voluto quelle parole *specialiter*, *& dilucide* del testo, da lui tolte? Avrebbero voluto quelle, che *gl' imprestiti precedenti* figurati, e finti, con *individuazione* di certe, e precise somme, e con differenza di tempo, ed unite insieme, e calcolate si fossero *specialiter*, *& dilucide* espressate nella polizza. E pure, non ostantino tali individuazioni, avrebbero dovuto con pruova estrinseca provarsi gl'istessi imprestiti precedenti, o coll'esibizione delle antecedenti scritture individuate nella polizza, o di altra maniera; ed in tal caso, come avrebbe avuta la polizza l'appoggio della *geminata confessione*, ancorchè stragiudiziale, perciò non sarebbe stata suscettibile dell' eccezione non *numeratæ pecuniæ*, in senso delli DD., *Afflict. decis.* 110. *Capp. Thelos. decis.* 375. *Gram.* 103. *de Caro ad Ric. tom.* 4. *cap.* 66. *n.* 9.. Onde quanto maggiormente nelle circostanze della controversia presente, non sia allegabile la sudetta *l. generaliter*, mentre trattasi, non dell' eccezione assoluta *non numeratæ pecuniæ*, ma dell'eccezio-

ne della *ſimulazione*, per effetto della quale ne deriva quella del *non intervenuto denaro*, giacche tutto fu finto, e ſimulato; per cui deve rimanere la polizza di niun vigore, ed effetto, eſſendo noto anche a Novizii del foro, che ſiaci molta differenza tra l'eccezione della *ſimulazione*, e quella *non numeratæ pecuniæ*, tanto circa gli eſtremi, che circa il modo di eſercitarſi, potendoſi proporre la *ſimulazione* per *viam actionis*, fra lo corſo di anni trenta, oltre altre differenze, che poſſono vederſi preſſo il giudizioſiſſimo Fabro *lib.* 4. *Cod. tit.* 22. *def.* 2.

Da quanto di ſopra ſi è portato poggiato a fatti, ed a ſodi canoni di Legge, ne deriva ancora la dimoſtrazione dell'inapplicabilità della *l.* 4. dell'Imp. Antonino *cit. tit.*, mentre la medeſima ſuppone la verità del debito, e lo pagamento della porzione *del vero credito*, e non già del *finto*, *e ſimulato*, giacchè nel caſo noſtro l' oppoſta annotazione delli duc. 20., dopo maturati *due ſemeſtri*, e ne correva il terzo, fu finta, e ſimulata, avendola voluta, e deſiderata egli il P. Amalfetano, per rendere credibile la finta polizza alli fratelli, dalli quali in nome del Dot. Greco ſi avea preſo il danaro ad impreſtito. Che ciò ſia vero, eccolo con ricordare il fatto. Volea il P. Amalfetano, che 'l Dot. Greco gli aveſſe pagati doc. venti con partita di Banco, che non ſi volle dal Dot. Greco fare (e per caſo ſi è ritrovato preſſo di ſe il borrone, tutto di-

ca-

carattere del P. Amalfetano) perchè avrebbe fatta cambiare natura, e qualità alla detta polizza *da finta*, che era. Di questa ripugnanza non si lagnò il finto Creditore, come di necessità avrebbe dovuto fare, anzi dovea correre frettolosamente a chiederne la verificazione, e la spedizione delle lettere esecutoriali contro del Dot. Greco, che non fece, e si acchetò; però l' insistette, che almeno gli avesse notato *il primo semestre*, per rendere credibile la polizza, ed ostensiva a fratelli, li quali non credevano l'impresstito, onde si vedea inabilitato a ritrovare danaro per riparare a fatti suoi; Intanto credulo il Dot. Greco, qual amico, il compiacque. Ciò posto, come dunque possono entrare li termini della *l.* 4., cioè, che *agnovit debitum* il Dot. D. Giuseppe Greco, quando fu tutta simulazione per effetto dell' amicizia passava tra loro? Se furono gl' impressiti antecedenti simulati? Se nell'atto della formazione della polizza, non vi fu numerazione di denaro? Enunciandosi in quella gl' impressiti antecedenti non individuati, nè specificati, e per conseguenza non veri, ma finti, come tali furono protestati dinnanzi al Notaro nell' atto di formarsi la polizza. Se dopo maturati due *semestri*, a capo di mesi 14., malpena se ne vede notato uno, dopoche il Dot. Greco ripugnò formargli la partita di banco, e se anche nel girarla al Palatucci, si è veduta la collusione, ogni ra-

gione vuole, e fa conchiudere, che quanto dal Dot. Greco col P. Amalfetano si fece, e si operò, tutto fu un cumolo di finzioni, e simulazioni prive del concorso del consenso, e della volontà necessario per indurre le obbligazioni produttive delle azioni.

Non è fuori di ammirazione l'altro argomento escogitato dal P. Amalfetano, col quale vieppiù ci conferma nell'idea concepita della mala fede sua, e della sua poca legalità usata nel trattare col Dot. Greco, e si è: che ancorchè il debito nascente dalla menzionata polizza fosse dubbio, pure perch' egli il Dot. Greco non fu cauto nel farsi formare la dichiarazione della simolazione, in pena della sua trascuraggine è giusto, che paghi: *quia vigilantibus, & non dormientibus jura subveniunt*. A confessare il vero, tal argomento ci recò rincrescimento, poicchè non credevamo giammai, che in bocca di un Frate Esprovinciale (sebbene decaduto dagli onori dell' Esprovincialato) doveansi ritrovare tali sentimenti, quando gli avrebbero dovute essere note le massime morali, che si ritrovano anche dettate nel corpo delle leggi, le quali vogliono, e determinano, che nelle dubbiezze, la decisione debba sortire in favore del reo convenuto, qual'è il Dot. Greco. Questa è regola dettata dal G.C. Cajo nella *l. 125. ff. de R. J.*, e per l'intelligenza della medesima, puotè vedersi Ubero *p. 3. lib. 42. tit. de formanda sententia n. 16.* Ed altresì, che ove

vi

vi concorre *dubbio*, non puot' esservi pruova, *&* *actore non probante, reus absolvitur l. 4. C. de edendo*. Anzi il Pontefice Lucio III. *cap. 3. de probat.* stabilì, che nel concorso di uguali pruove dell' attore, e del reo, debba *ab observantia judicii* assolversi il reo. Ecco dunque palesata l'insussistenza dell'argomento formato. Dovrebbe il P. Amalfetano troppo consapevole, e certo della simulazione della polizza formatali, per puro compiacimento, dal Dot. Greco secondandolo ne'suoi privati fini, a questo proposito sapere, che *fraus neminem debet patrocinari*, e che *nemo debet locupletari cum alterius jactura*; e perciò dovrebbe desistere egli da tal' ingiusto giudizio, che sostiene, senz' aspettare profferimento di sentenza per la sodezza delle rapportate regole, che sono tanti indubitati canoni del dritto, e lasciare il Dot. Greco nella sua pace, che merita per l'illibatezza, e per la semplicità dell' operar suo, siccome egli il P. Amalfetano ne ha avuto chiari argomenti, ed incontrovertibili pruove.

Nè la deposizione del Notar *Mallozzi* puote attaccarsi di ripulsa, come *domestico*, per l' erudita ragione del P. Amalfitani, cioè: *perche Notajo della casa del Dot. Greco*, poiche il Notaro, che stipula scritture a petizione di qualcuno non diviene *domestico* di quello, e con ciò ripulsabile; mentre sarebbe cosa assai cattiva sottoporre i Notari a simili eccezioni, e sarebbe de' Notari la condizione mol-

molto vituperevole, quando sulla fede di costoro la legge troppo si appoggia, e si fida per la pubblica fede, e per la cautela delle parti contraenti. Perchè intenda, e sappia il P. Amalfetano quali siano i *domestici* repulsabili, ne rapportaremo ciocche ne hanno scritto i DD.: *Domesticorum testimonium*, Brunemanni scrisse sulla *l. 3. C. de testibus*, *idest parentium*, *liberorum*, *fratrum*, *& omnium in eadem domo habitantium*, *& qui ejusdem cognationis sunt*; *vide Menoch. arb. jud. q. lib. 2. cas.* 104. *Farinac. de testibus lib. 2. t. 6. q. 54. reg. 2. n.*139. *Mascard. concl.* 408. *n.* 8., *fides non tantum jure naturali*, *sed & civili improbatur*, *ut suspecta*. E se l'autorità del citato Autore non è sufficiente, sentasi ben'anche il Cujaccio sulla medesima *l. 3. C. de testibus*, il quale più si distende nell'enumerare i *domestici*, e si vedrà dal P. Amalfetano, se sia il Notaro *Mallozzi* suscettibile di ripulsa, che con peregrina scoverta di *domestico*, ha cercato opporgli: *Testes Domestici ita definiuntur: qui in eadem domo nobiscum habitant*, *& quibus imperari possumus*, *ut testes fiant*, *Th cod. Bals. in Carthaginensi Syn. can.* 132., *hujusmodi est servus*, *colonus*, *conditionalis quilibet*, *conjux*. *Inquilinus autem non est domesticus*, *licet in domo nostra habitet*, *non nobiscum*. *Nam & mercenarius*, *cujus operas conduximus non est domesticus*, *nisi nobiscum habitet*, *& degat l. respiciendum §. furta ff. de pœnis*. *Si quem conduximus*, *non est domesticus*, *nisi una nobiscum habitet*. Ecco dunque svanita l'ideata

ecce-

eccezione cercata opporsi alla deposizione del Notar Mallozzi, che non troppo piace al P. Amalfetano, per cui si cerca evitare qual scoglio.

Gli argomenti di male fede cercati caricare al Dot. Greco in rapporto alla detta polizza, dal P. Amalfetano non meritano, che essere ritorti a lui medesimo. Poiche si ha dal processo abbastanza, ch'egli il P. Amalfetano ebbe la mira di frodare alla religione duc. 1500., per cui profittando dell'amicizia del Dot. Greco, al quale disse avere spesi di suo danaro per li Monasteri della Provincia, l'indusse ad imprestarli il nome di Creditore, e mise con ciò egli in pratica tanti ritornelli, in suo prò. Cosa, che non può dirsi, nè sospettarsi del Dot. Greco, mentre se nell'animo di costui vi fosse stata l'idea di profittarsi del danaro di esso P. Amalfitano, e fossero stati veri gl'imprestiti antecedenti menzionati nella polizza, per i quali doveasi quella fare, non l'avrebbe egli certamente formata, giacche in quell'atto non v' intervenne altro danaro, che potesse dirsi averlo mosso; ed avrebbe avuta la libertà, senza metterli nel rischio di essere convenuto, di usare quella frode, della quale maledettamente viene caricato dal P. Amalfetano immemore dei tanti beneficj ricevuti nel tempo delle sue persecuzioni, e nell' essere stato dal Dot. Greco difeso; e non avrebbe avuta oggi la necessità in faccia della polizza, che fittiziamente fece, di allegare *la simulazione*, e con essa l'eccezione non *numeratæ pecu-*

nia,

nia, e così difenderſi, per non farſi togliere dalla borſa duc. 420. da eſſo P. Amalfetano. E tale fu la buona fede colla quale operò il Dot. Greco, che come non v' intervenne danaro nella formazione della polizza, ed avea ſpiegato l'animo ſuo al Notaro perſona legittima, e pubblica, di eſſere quella *finta*, e *ſimulata*, non badò a farſi formare la contrapolizza dichiarativa in ſuo beneficio. Sono talmente efficaci le ſopradette rifleſſioni, che a gara concorrono a dimoſtrare la buona fede del Dot. Greco, e la mala idea del P. Amalfetano depoſto, e degradato dagli onori della Religione, e privato della voce attiva, e paſſiva per le frodi commeſſe, il quale poſto in confronto delle doti, e delle qualità, che adornano il Dot. Greco, cioè di Avvocato, beneſtante, e che vive con luſtro, e decoro in queſta Dominante, compariſce pieno di ſoſpetti, e colmo di azioni doloſe, e fraudolenti, le quali vieppiù paleſano la ſimulazione dedotta, ed oppoſta dal detto Dot. Greco contro la menzionata polizza.

Eſſendoſi adunque colle ſopradette ragioni di fatto, e di dritto dimoſtrata fittizia, e ſimulata la polizza formata dal Dot. Greco nel meſe di Marzo 1774 in più del P. Amalfetano per puro compiacimento, e che finta fu l' annotazione delli duc. 20. fatta nel meſe di Maggio 1775., avverſo della quale ne fu prodotta l' eccezione della *ſimulazione*, e per conſeguenza *pecuniæ non numeratæ*,

per

per viam præventionis poggiata ad atti , e fatti antecedenti , concomitanti , e susseguentino la polizza sudetta , i quali dichiarano , e manifestano , che quanto fra'l Dot. Greco, e dil P. Amalfetano fu fatto, tutto fu finzione, e simulazione ; motivo per cui spera il Dot. D. Giuseppe Greco dalla Reverendiss. Congregazione, essere rilevato dalla strana pretenzione messa in scena dal P. Amalfetano, il quale, malgrado di avere girata la polizza al Dot. Palatucci , sfrontatamente è in giudizio , senza rendersi carico dell' oppostali eccezione della carenza dell' azione, che si ripete *quatenus opus &c.* col decretarsi *constare de simulatione* , *ac proinde expelli è limine judicii &c.* , ed avere la libertà esso Dot. Greco di liberarsi il deposito delli semestri maturati fatto nella G. C., per non comparire cavilloso , senza tenersi ragione degli argomenti in contrario prodotti, come tirati dalle leggi inallegabili al punto in cui siamo , e con malizia portate mancanti anche nelle parole, per farle comparire a se favorevoli , e così commettersi sfacciatamente al cospetto del Magistrato, un punibile attentato, concorrendovi sufficientissima pruova , secondo sopra si è ragionato , la quale ne sostiene la *simulazione* opposta , e per conseguenza l' eccezione *non numeratæ pecuniæ* . E si ricorda eziandio alla detta Reverendiss. Congregazione , che siccome le medesime eccezioni operano la *nullità* de' contratti , rendano perciò le scritture relativamente a detti contratti

tratti formate, anche *nulle*, ed *inefficaci* : *Contractus*, il testè citato Fabro *lib.* 4. *Cod. tit.* 17. *def.* 1., *simulatus quoniam contrahentium voluntate, quæ omnium conventionum anima est, destituitur, usque adeo nullus est, ut pro infecto habeatur, neque contractus nomen mereatur : itaque nec per in integrum restitutionem, nec qua alia ulla ratione rescindendus est, probata simulatione*.

Cætera suppleant.

Napoli li 15. Aprile 1777.

Francesco Polosa. Act. Reg.
Antonio Polosa. Sp.a.

Prodotta anche in grado di nullità